



Oggetto: Emanazione *Regolamento disciplinante forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara ex D.Lgs. 68/2012.*

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'art. 6*

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 *Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508 e, in particolare, l'art. 2 lett. d);*

VISTO lo *Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio"* approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004 e ss.mm. e ii;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001 *Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in particolare l'art. 15;*

VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", in particolare l'art. 11;*


VISTA la bozza di *Regolamento disciplinante forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara ex D.Lgs. 68/2012*, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/12/2022 con delibera n. 73;

DECRETA

di emanare il *Regolamento disciplinante forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara ex D.Lgs. 68/2012* allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza immediata.

Il Presidente
Avv. Maurizio Di Nicola



MDN/pp



Regolamento disciplinante forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara ex D.Lgs. 68/2012

Art. 1

(Forme di collaborazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dal Conservatorio, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza, di esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

(Limiti e copertura finanziaria)

1. L'individuazione delle collaborazioni da assegnare alle varie attività avviene nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione del Conservatorio.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, oltre ai fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni, il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella regionale sulle attività produttive.
3. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono avanzare domanda per l'attività di collaborazione gli studenti che, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso dei sottoelencati requisiti salvo norme speciali:
 - a) iscrizione ai corsi accademici di primo e secondo livello del Conservatorio di musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara;
 - b) maggiore età;
 - c) possesso di un diploma di Scuola secondaria di II grado.
2. Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano in corso presso terzi un rapporto di lavoro continuativo, autonomo o subordinato.
3. Ulteriori condizioni di accesso possono essere contenute negli specifici bandi di partecipazione in funzione delle diverse forme di collaborazione da attivare

Art. 4

(Durata e luogo della collaborazione)

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara

C.F. 80005130689

www.conservatoriopesca.it - tel. 085/7951420

PEO: conspe@conservatoriopesca.it PEC: conspe@pec.conservatoriopesca.it



1. Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun Anno Accademico.
2. Le prestazioni dovranno svolgersi all'interno del Conservatorio o nel luogo in cui lo studente venga destinato per le specifiche esigenze della collaborazione.

Art. 5

(Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione)

1. I servizi resi dal Conservatorio nei quali possono prevedersi forme di collaborazione degli studenti sono determinati annualmente dalla Direzione e dal Consiglio Accademico in base alle esigenze del Conservatorio.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
 - a) Requisiti di partecipazione
 - b) l'indicazione delle attività per le quali sono previste le forme di collaborazione degli studenti
 - c) il numero complessivo delle ore previsto per le singole tipologie di rapporti di collaborazione
 - d) i criteri per la formazione delle relative graduatorie
 - e) le eventuali prove finalizzate alla verifica delle specifiche competenze richieste dall'attività da svolgere tipologia di attività.

Art. 6

(Graduatorie)

3. Le graduatorie inerenti i rapporti di collaborazione per il supporto alle attività di ricerca e produzione artistica e di supporto tecnico/amministrativo saranno formulate sulla base della valutazione delle specifiche competenze in possesso dei candidati accertate da Commissioni nominate dal Direttore dell'Istituto. A parità di valutazione, la precedenza sarà determinata dalla condizione economica calcolata con l'indicatore ISEE.
4. La precedenza nelle graduatorie relative alle tipologie di attività diverse da quelle indicate al comma 1, saranno determinate dalla condizione economica calcolata con l'indicatore ISEE.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione sono tenuti a presentare la domanda, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine stabilito nel bando di selezione.
2. In caso di omessa indicazione del valore ISEE, lo studente sarà inserito nella fascia di contribuzione massima.
3. Lo studente può presentare domanda anche per più attività, salvo poi dover optare, in caso di idoneità in più graduatorie, per una sola collaborazione.

Art. 8

(Contratto)

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara

C.F. 80005130689

www.conservatoriopesca.it - tel. 085/7951420

PEO: conspe@conservatoriopesca.it PEC: conspe@pec.conservatoriopesca.it

1. Con gli studenti risultati idonei alla selezione viene stipulato un contratto nel limite massimo delle ore attribuibili e del plafond assegnato all'attività.
2. Il contratto deve indicare:
 - a) la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
 - b) il tipo di attività;
 - c) il numero di ore assegnate;
 - d) il corrispettivo dovuto, le condizioni e le modalità della sua erogazione e l'indicazione del capitolo di bilancio su cui grava la spesa;
 - e) la clausola espressa di risoluzione del contratto per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di indicare per specifiche esigenze una percentuale al di sotto della quale la prestazione non può essere considerata valida

Art. 9

(Esecuzione del contratto e pagamento del corrispettivo)

1. Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni nei limiti di quanto stabilito dal contratto, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività, comprovando le ore effettivamente svolte mediante apposito foglio presenze, compilato dal responsabile della struttura.
2. Lo studente deve assicurare la sua disponibilità fino alla fine dell'anno solare.
3. Lo studente che, pur avendo firmato il contratto, non abbia preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, verrà escluso dalle graduatorie.
4. Lo svolgimento parziale dell'attività prevista da luogo al compenso per le prestazioni già svolte, come attestate dall'apposito foglio presenze.
5. Nel caso in cui lo studente selezionato non si presenti alla convocazione, senza motivazione scritta e documentata, viene considerato decaduto e può essere immediatamente sostituito nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 6.
6. Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione, a fronte della presentazione dell'apposita tabella presenze corredata dalla relazione di valutazione sull'attività svolta da parte del responsabile della struttura.

Art. 10

(Responsabilità amministrativa)

Al responsabile della struttura spetta:

1. il controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario della collaborazione;

2. la valutazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

1. Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Conservatorio provvede a fornire specifica informativa riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti oltre che le misure adottate per garantirne la sicurezza; ove necessario si provvede alla raccolta del consenso al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio", con sede legale a Pescara, Via L. Muzii 5/7.
2. L'utilizzo da parte del Conservatorio di immagini, video, tracce strumentali e sonore può avvenire in esecuzione di contratto nell'ambito delle attività istituzionali. Lo studente cede al Conservatorio a titolo gratuito l'eventuale utilizzazione economica dell'esecuzione musicale, sia in audio che in video, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 della L. 633/1941.

Art. 12

(Clausola di salvaguardia)

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali del Conservatorio.

Deliberato dal C.d.A. con provvedimento n. 73 del 29/12/2022

Emanato dal Presidente con decreto Prot. n. 213/I/3 Rep. 2/23 del 16/01/2023